App. Francesco Assara

Patrocinante in Cassazione Aoo. Antonella Azzara'

App. Laura Assara' App. Giuseppe Marino App. Francesco Denna

App. Brigida Marino

**Studio Legale Associato** 

Aððara'- Maríno

Studio Legale

Avvocato Antonio Macheda Via Guicciardini, 4 - 20129 MILANO Tel. 02.799604 - Fax 02.76313649 Partita I.V.A. N° 02274560800 antonio.macheda@milano.pecavvocati.it

it TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE LAVORO
Ricorso ex art. 700 cpc

VVOCATIONA DELLO STATO

Deter

PROT. Nº ....

COPIA

Nell'interesse della prof.ssa Azzarà Antonella, n. a Reggio Calabria il 02.05.1974 (c.f. ZZR NNL 74E42 H224G)

c.f. ZZR FNC 41A19 H224J) e Antonio Macheda (c.f. MCH NTN 75 M 29F 112V), che la rappresentano e difendono, giusta procura a margine, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano via Guicciardini n. 4; i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0965/331905 e/o pec: francesco.azzara@avvocatire.legalmail.it, antonio.macheda@milano.pecavvocati.it;

Contro

-Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione generale, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Reggio Calabria, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede sita in Reggio Calabria via S. Anna II tronco loc. Spirito Santo;

-Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione generale, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Reggio Calabria, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano Via Freguglia, 1;

¡Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente gludizio, gli avv.ti Francesco Azzarà e Antonio Macheda conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Milano via Guicciardini n.4

Dichiaro al sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 di essere stata informata sul trattamento dei dati personali ed autorizzo i sopraindicati avvocati al trattamento dei miei dati personali per le finalità del presente giudizio.

Dichiaro, altresì, di essere stata informata compiutamente ed in maniera dettagliata sulla possibilità di accedere preventivamente alla mediazione/conciliazione ai sensi del D.L. n. 69/2013 conv. nella L. n. 98/2013.

Dichiaro, infine, di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2/co. 7 D.L. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto D.L.

Par zutontisa

- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Generale, Ufficio X, Ambito Territoriale Milano, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede sita in Milano Via Soderini 24;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Generale, Ufficio X, Ambito Territoriale Milano, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano Via Freguglia, 1;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* in Milano, c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in Via Freguglia, 1.

#### e nei confronti

dei docenti inseriti nella graduatoria per l'assegnazione provvisoria interprovinciale scuola secondaria di II grado tipologia sostegno a.s. 2016/2017 Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Calabria, tutti potenziali controinteressati.

#### Avverso

il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla graduatoria definitiva per l'assegnazione provvisoria interprovinciale scuola secondaria di II grado, tipologia sostegno, a.s. 2016/2017, assunto dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria il 23.09.2016.

#### **FATTO**

- - 1) L'istante è docente con contratto a tempo indeterminato, titolare di cattedra presso l'ambito territoriale Milano 0023, classe di concorso A019-tipologia sostegno, in servizio presso I.I.S. "Eugenio Montale" di Cinisello Balsamo, presso il cui Istituto ha preso servizio in data 01.09.2016.
  - 2) La prof.ssa Azzarà, in data 25.08.2016 ha presentato, telematicamente e secondo le modalità prestabilite dall'Ordinanza Ministeriale n.241 dell'8.4.2016, istanza per l'ottenimento dell'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017 negli istituti scolastici della Provincia di Reggio Calabria. (cfr. allegata copia domanda assegnazione provvisoria).
  - Tale richiesta trova fondamento nella sussistenza dei requisiti di cui ai punti n. 1 e 2 dell'art. 7 CCNI (prodotto in allegato) concernente le assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie per l'anno scolastico 2016/2017. Infatti, la docente è madre di Arunas Davide Marino, figlio adottivo, ed è coniugata con Giuseppe Marino, residenti entrambi nel Comune di Reggio Calabria, tutti conviventi nel medesimo indirizzo familiare (cfr. allegata autocertificazione e copia documenti di identità).
  - 4) In data 16.09.2016 l'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria ha pubblicato sul proprio sito la graduatoria provvisoria delle assegnazioni provvisorie per la scuola secondaria di secondo grado tipologia sostegno. La ricorrente, inaspettatamente, è risultata esclusa con la indicazione della dicitura: "no iscrizione anagrafica" (cfr. allegata graduatoria).
  - 5) Il primo giorno utile successivo alla pubblicazione della suddetta graduatoria, cioè lunedì 19 settembre, l'istante si è recata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria al fine di effettuare accesso agli atti e verificare le motivazioni della esclusione.

- 6) I funzionari responsabili di settore spiegavano che la esclusione era motivata dalla circostanza che, nonostante la domanda fosse stata presentata nei termini e contenesse gli elementi utili e necessari al suo accoglimento, essa era corredata da un allegato che si riteneva incompleto. In particolare, l'autocertificazione prodotta dalla prof.ssa Azzarà al fine di provare la sussistenza dei requisiti anagrafici (residenza dei familiari) necessari all'ottenimento dell'assegnazione provvisoria, era incompleta poiché non indicava la data di decorrenza della residenza anagrafica del marito e del figlio (da almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio territoriale competente della O.M. concernente la mobilità).
- 7) Contestualmente, la mattina del 19 settembre, la docente, alla presenza del marito, comunicava verbalmente ai funzionari di voler integrare l'autocertificazione contestata, ai sensi dell'art.71, comma 3, DPR 445/2000, indicando la data esatta di decorrenza della residenza anagrafica dell'intero nucleo familiare.

I funzionari negavano il diritto alla integrazione della autocertificazione con atteggiamento ostativo inspiegabile e dalle ragioni non perfettamente percepite.

- 8) L'integrazione veniva in ogni caso formalizzata con reclamo notificato, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio, nella stessa giornata del 19 settembre a mezzo mail all'indirizzo <u>usp.rc@istruzione.it</u> (cfr. allegato reclamo), allegando documentazione comprovante il requisito anagrafico richiesto (retroattività abbondantemente da oltre tre mesi) della residenza anagrafica dell'intera famiglia Marino-Azzarà.
- 9) L'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria non riscontrava in alcun modo il reclamo suindicato e, ignorando l'integrazione della



10) È opportuno precisare che l'eventuale inserimento in graduatoria della prof.ssa Azzarà non andrebbe a ledere l'eventuale posizione di altri docenti, poiché il numero dei posti disponibili sulla suindicata classe di concorso è superiore al numero dei docenti immessi in graduatoria: 188 cattedre intere + 17 c.d. "spezzoni di cattedra" a fronte di n. 161 docenti in graduatoria (cfr. allegato quadro delle disponibilità sostegno II grado pubblicato il 19.09.2016 e graduatoria già indicata).

#### MOTIVI DI DIRITTO

Il D.l.vo n. 297 del 16.4.1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, prevede, secondo il disposto dell'art. 475, che la concessione delle assegnazioni provvisorie sia limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia, per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute.

L'art. 7 CCNI, concernente le assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie per l'anno scolastico 2016/2017, prevede che le prime possano essere richieste indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

- ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- 2. ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- 3. gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria:

4. ricongiungimento ai genitori.

Il testo della norma è chiaro e non è suscettibile di interpretazione alcuna: è sufficiente che il docente possieda anche uno dei su elencati motivi per aspirare all'assegnazione provvisoria.

#### È certo che la ricorrente sia in possesso dei requisiti indicati ai nn. 1 e 2.

È incontrovertibile, quindi, sul piano sostanziale, il diritto della prof.ssa Azzarà all'inserimento in graduatoria al fine di concorrere, in ordine di punteggio, all'assegnazione provvisoria nella Provincia di Reggio Calabria sui posti resi disponibili dall'Ufficio Scolastico Provinciale.

È evidente, inoltre, che la contestazione, puramente formale, in merito alla incompletezza della istanza relativamente all'elemento della stabilità della convivenza, potesse essere facilmente superata attraverso l'integrazione della stessa ai sensi dell'art. 71 comma 3^ DPR n.445/2000, richiamato dall'art. 4/comma 19 e 25 (nota n.4) della O.M..

Sul punto, l'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8.4.2016, con cui è stata disciplinata la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017, prevede espressamente (art. 4/comma 19 e 25 – nota 4-) che le procedure di controllo sulle dichiarazioni personali rilasciate dai docenti debbano essere effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000 n.445.

#### Di più, l'art.71- comma 3- DPR 445/2000 recita testualmente:

"Qualora le dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale

## irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procediemento non ha seguito".


Tale norma, tra l'altro, è perfettamente coerente con l'indirizzo legislativo, finalizzato a realizzare la semplificazione amministrativa ed a favorire la salvezza degli atti e dei procedimenti.

Si tratta, in sostanza, della applicazione del principio contenuto già nell'art.6, comma 1, lettera b), della Legge 241/1990, il quale prevede che il responsabile del procedimento deve richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.

Il principio suddetto postula una serie di premesse.

In primo luogo, l'incompletezza della dichiarazione non comporta decadenze a carico del dichiarante, ma l'onere per l'amministrazione di completare l'istruttoria, in contraddittorio con l'interessato, e di pronunciarsi motivatamente e con il provvedimento definitivo.

Sicchè, il quadro normativo e giurisprudenziale impone alla Pubblica Amministrazione, anche in forza dell'istituto del *c.d. soccorso istruttorio* (largamente applicato nei rapporti con la P.A. nelle procedure concorsuali anche quando il recupero di un concorrente finisce per pregiudicare gli altri), di superare la rigidità delle forme, scongiurando esclusioni per mere carenze documentali o incompletezze nelle dichiarazioni, attivando un *iter* veloce preordinato a concludere l'istruttoria prima della valutazione sull'ammissibilità della domanda e di autorizzare l'esclusione definitiva soltanto in caso di inosservanza dell'obbligo di integrazione entro il termine perentorio accordato (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 30..07.2014 n.16)



Le evidenti ragioni di diritto sono ampiamente rappresentate nella parte motiva del presente ricorso.

Vale appena aggiungere che la decisione dell'Ufficio Scolastico di Reggio Calabria, oltre ad essere illegittima sul piano normativo e della applicazione di regole di larga e pacifica diffusione, diventa, a dir poco, incomprensibile, ove si consideri, peraltro, che i posti disponibili (che ovviamente rimarranno a disposizione dell'Ufficio) risultano di numero superiore rispetto al numero dei docenti immessi in graduatoria.

#### Periculum in mora

80.00

L'Ufficio scolastico, ignorando principi elementari che trovano sicuro fondamento normativo e larga applicazione nell'istituto del c.d. soccorso istruttorio, ha disatteso con atteggiamento riottoso e preconcetto, il reclamo, pur in presenza delle condizioni di legge per l'accoglimento, documentalmente ed ampiamente acquisite, pregiudicando il ricongiungimento (che rappresenta la ratio dell'assegnazione provvisoria) con la famiglia, in questo caso con il marito e, soprattutto, con il figlio

0415515

DATI SENSIBILI

L'urgenza è, altresì, determinata dalla imminente attivazione delle procedure di abbinamento dei docenti ammessi in graduatoria con i posti disponibili negli istituti di secondo grado della Provincia di Reggio Calabria, con conseguente irreparabile pregiudizio per la docente oggi esclusa.

Nelle more di un eventuale giudizio di merito per far valere il proprio diritto e per ottenere il risarcimento del danno causato dalla decisione ingiusta, autoritaria ed omissiva dell'Ufficio Scolastico di Reggio Calabria, il cui atteggiamento meriterebbe attenzione in altra sede, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

#### **CHIEDE**

che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669-bis e seguenti c.p.c., il Tribunale adito voglia emettere nei confronti degli enti convenuti, ciascuno per la propria responsabilità e/o in solido tra di essi, decreto inaudita altera parte con cui, previo annullamento del provvedimento di esclusione, disponga l'ammissione della ricorrente alla graduatoria per l'assegnazione provvisoria interprovinciale scuola secondaria di secondo grado tipologia sostegno, in posizione utile ed in ordine di punteggio. Conseguentemente ed in ogni caso fissare l'udienza per la comparizione delle parti.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Con riserva di ogni ulteriore azione in ordine al risarcimento dei danni subiti e subendi.

Si producono:

1) copia domanda di assegnazione provvisoria del 25.08.2016;

- 2) autocertificazione anagrafica allegata alla domanda di asseg. provv.;
- 3) nota pec Miur del 31.08.2016 con assegnazione scuola;
- 4) graduatoria provvisoria MIUR ATP Reggio Calabria del 16.09.2016;
- 5) reclamo all'ATP di RC del 19.09.2016 presentato a mezzo mail, con allegati: autocertificazione integrativa e doc.identità nucleo familiare;
- 6) elenco posti di sostegno II grado pubblicato il 19.09.2016;
- 7) reclamo all'USR Calabria del 21.09.2016;
- 8) graduatoria definitiva del 23.09.2016;
- 9) CCNI concernente le assegnazioni provvisorie A.S. 2016/2017;
- 10) Ordinanza Ministeriale n.241 del 2016;
- 11) DPR 28.12.2000 n. 445 (stralcio);
- 12) provvedimento di adozione Tribunale dei Minori di Reggio Calabria;
- 13) attestazione affidamento Servizi Sociali Comune di Reggio Calabria;
- 14) contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Reggio Calabria/ Monza li

Avv. Francesco Azzarà

Avv. Antonio Macheda



## ISTANZA PER DETERMINARE LE MODALITA' DI NOTIFICA AI POTENZIALI CONTROINTERESSATI ex art. 151 cpc

I sottoscritti procuratori e difensori, in nome e per conto della parte ricorrente,

#### premesso

che il ricorso ha per oggetto il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla graduatoria definitiva per l'assegnazione provvisoria interprovinciale scuola secondaria di II grado, tipologia sostegno, a.s. 2016/2017, assunto dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria il 23.09.2016;

che ciò implica la legittimazione passiva di tutti coloro che, allo stato, sono inseriti in graduatoria e che, in caso di accoglimento della domanda della ricorrente, potrebbero essere preceduti in ordine di punteggio dalla docente istante;

che ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria;

rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari a ciascuno dei controinteressati sarebbe impossibile, oltre che eccessivamente onerosa e, comunque, non sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio a causa dell'elevato numero (161 docenti) dei destinatari (cfr. graduatoria allegata al ricorso);

che l'eventuale notifica per pubblici proclami, quand'anche autorizzata, oltre ad essere anch'essa eccessivamente onerosa, è stata più volte messa in dubbio dalla Giurisprudenza (Cons. Stato sez. IV 19.02.1990 n.106);



che l'art.12 L. 205/2000 ha previsto la facoltà, per il Giudice aditò, di autorizzare la notifica con qualsiasi mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica e via telefax ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

che tale forma di notifica viene ormai utilizzata in via ordinaria dal Giudice amministrativo e dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, i sottoscritti avvocati

#### FANNO ISTANZA

Affinché la S.V. I.ll.ma, valutata l'opportunità di autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami,

#### **VOGLIA AUTORIZZARE**

#### la notifica del ricorso

nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie interprovinciali scuola secondaria di II grado, tipologia sostegno, a.s. 2016/2017 Ambito territoriale della Provincia di Reggio Calabria, attraverso l'integrale pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sui siti internet del MIUR Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria www.istruzioneatprc.it, a cui lo stesso Ufficio Scolastico dovrà provvedere nel momento in cui ne riceverà la notifica ad opera della medesima ricorrente, o con diverse modalità che eventualmente vorrà fissare.

Reggio Calabria/Monza lì

Avv. Francesco Azzarà

Avv. Antonio Macheda

Fissazione udienza comparizione parti n. cronol. 5108/2016 del 03/10/2016 RG n. 2157/2016

R.G. n. 2157/2016



#### TRIBUNALE DI MONZA

#### Sezione lavoro

La dott. Sercna Sommariva, letto il ricorso che precede, depositato in data 28.9.2016 da Antonella Azzarà nei confronti del MIUR – Ufficio scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Reggio Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Generale, Ufficio X. Ambito Territoriale di Milano, nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. R.G. n. 2157/2016,

rilevato che:

la ricorrente, docente con contratto a tempo indeterminato, titolare di cattedra presso l'ambito territoriale Milano 0023, classe di concorso A019, tipologia di sostegno, in servizio presso l'IIS Eugenio Montale di Cinisello Balsamo dal 1.9.2016, in data 25.8.2016 ha presentato istanza per l'ottenimento dell'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017 negli istituti scolastici della Provincia di Reggio Calabria;

tale richiesta trova fondamento nella sussistenza dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 7 del CCNI concernente le assegnazioni provvisorie per l'AS 2016/2017, secondo cui l'assegnazione provvisoria può essere richiesta, tra gli altri casi, per il ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi partenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica, nonché per il ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario (vd. docc. 1 e 9);

la ricorrente ha, infatti, documentato:

OMISSIS

DATI SENSIBILI

Fissazione udienza comparizione parti n. cronol. 5108/2016 del 03/10/2016 RG n. 2157/2016 R.G. n. 2157/2016

#### ORISSIS

### DATI SENSIBILI

ritenuto che, pertanto, l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria utile per l'assegnazione provvisoria in ragione dell'assenza dell'iscrizione anagrafica ("no iscrizione anagrafica"), alla luce della documentazione prodotta, appare illegittima, 4589800 assistendo il fimus boni iuris in ordine al diritto fatto valere dall'interessata;

ritenuti, inoltre, sussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, attesa l'allegata imminente attivazione delle procedure di abbinamento dei docenti ammessi in graduatoria ai posti disponibili negli istituti di secondo grado della Provincia di Reggio Calabria e considerata, inoltre, la qualità e la portata degli interessi in gioco. insuscettibili di un'adeguata riparazione per equivalente;

visti e applicati gli artt. 669-sexies e 700 e.p.c.

ordina

al MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Direzione Generale Ufficio VI - Ambito Territoriale di Reggio Calabria di ammettere, senza indugio, la ricorrente alla graduatoria per l'assegnazione provvisoria interprovinciale scuola

# Fissazione udienza comparizione parti n. cronol. 5108/2016 del 03/10/2016 R.G. n. 2157/2016

secondaria di secondo grado tipologia di sostegno, in posizione utile e in ordine di punteggio;

fissa

per la conferma, modifica o revoca del provvedimento l'udienza del comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 19.10.2016, ore 12.30, assegnando alla ricorrente termine sino al giorno 10.10.2016 per la notifica alle controparti del ricorso e del presente decreto ed a queste sino al giorno prima dell'udienza per il deposito di eventuale memoria difensiva;

visto l'art. 151 c.p.c. autorizza la notifica ai docenti inseriti nella graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie interprovinciali scuola secondaria di II grado, tipologia sostegno, a.s. 2016/2017 Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Calabria, mediante pubblicazione del ricorso e del decreto sul sito internet del MIUR Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria a cura dell'Ufficio stesso entro il giorno 11.10.2016.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente alla ricorrente.

Monza, 3.10.2016

Il giudice

Serena Sommariva



